

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3344/89 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114, della categoria di prodotti n. 35 (numero d'ordine 40.0350) e vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750), originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114, della

categoria dei prodotti n. 35 (numero d'ordine 40.0350) e vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci della categoria di prodotti n. 75 (numero d'ordine 40.0750) originari del Pakistan, il massimale è fissato rispettivamente a 251 t e 9 000 pezzi; che, alle date rispettivamente dell'8 luglio e 21 aprile 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari del Pakistan, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi del Pakistan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dall'11 novembre 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione per i seguenti prodotti originari del Pakistan:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51 5407 60 59 5407 60 90	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

<sup>(1)</sup> GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0350 (seguito)		5407 71 00	
		5407 72 00	
		5407 73 10	
		5407 73 91	
		5407 73 99	
		5407 74 00	
		5407 81 00	
		5407 82 00	
		5407 83 10	
		5407 83 90	
		5407 84 00	
		5407 91 00	
		5407 92 00	
		5407 93 10	
		5407 93 90	
		5407 94 00	
	ex 5905 00 70		
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci
		6103 12 00	
		6103 19 00	
		6103 21 00	
		6103 22 00	
		6103 23 00	
		6103 29 00	

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 1989.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*